



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 DEL 25/06/2026

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 ART. 11 BIS E SEGUENTI D.LGS 118/2011 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL " GRUPPO COMUNALE DI COLLE DI VAL D'ELSA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **2026**, addì **25** del mese di **giugno** alle ore **13:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2026
Numero: 1583

OGGETTO

BILANCIO CONSOLIDATO 2025 ART. 11 BIS E SEGUENTI D.LGS 118/2011 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL " GRUPPO COMUNALE DI COLLE DI VAL D'ELSA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ✓ ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ✓ l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni".

RILEVATO che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- ✓ «*gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- ✓ *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere

in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- ✓ gli *enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- ✓ le *società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- ✓ le *società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

PREMESSO che nel Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027 e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 03.12.2024 e con deliberazione Consiliare n. 126 del 30.12.2024 esecutive ai sensi di legge, e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Colle di Val d'Elsa;

VISTO altresì che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028, nella Nota di Aggiornamento al DUP 2026 -2028 e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta n. 256 del 14/10/2025, con deliberazione di Giunta n. 311 del 03/12/2025 esecutive ai sensi di legge, e con Deliberazione consiliare n. 155 del 29/12/2025 che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Colle di Val d'Elsa;

DATO ATTO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società e gli enti pubblici partecipati dall'Ente e che comunque per completezza di informazione vengono riportate anche nel seguente prospetto:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SONO A CAPO DI UN GRUPPO DI A.P. O IMPRESE
A.S.P. BOTTAI LEKIE	0	NO
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	1,89%	NO
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	0,98%	NO
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A	2,00%	SI
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100,00%	NO
CONSORZIO TERRECABLATE	5,70%	SI
SOCIETA' CONSORTILE IL CRISTALLO SRL	10,35%	NO
CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE	17,24%	NO
INTESA SPA	7,21%	SI
MICROCREDITO PER LA SOLIDARIETA' SPA	0,99%	NO

SIENA AMBIENTE SPA	4,78%	SI
TRA.IN SPA	2,55%	SI
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA	12,57%	NO
SIENA CASA SPA	6%	NO
TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	2,14%	NO
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VALDELSA	23,15%	NO
CONSORZIO GORE	0,09%	NO
CONSORZIO STRADALE VALLEBUONA	50%	NO
CONSORZIO STRADALE RIGOLA	50%	NO
CONSORZIO STRADALE S. ANDREA	50%	NO
CONSORZIO STRADALE BORGATELLO	50%	NO

OSSERVATO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

PRESO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza precisando che: «*Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti a partire dall'esercizio 2018 i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri previsti dal principio contabile 4/4, una incidenza inferiore al 3 per cento. Con il Decreto del MEF dell'11 agosto 2017 la soglia di irrilevanza è scesa dal 10% al 3% ampliando il perimetro di consolidamento.

La relativa verifica, ai fini della rilevanza, si basa su una valutazione comparativa dei bilanci delle partecipate e di quello della capogruppo in relazione ai seguenti parametri:

1. totale dell'attivo,
2. patrimonio netto,
3. totale dei ricavi caratteristici,

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori al 3%. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

VISTI, quindi il decreto del M.E.F. 11.08.2017 ed il suddetto principio contabile 4/4, punto 3, occorre determinare i valori per la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2025 come indicato nella seguente tabella:

Parametri	Comune di Colle di Val d'Elsa	%	Soglia
Totale attivo	123.788.097,41	3%	3.713.642,92
Patrimonio netto	106.488.147,52	3%	3.194.644,43
Ricavi caratteristici	20.527.787,25	3%	615.833,62

CONSIDERATO che il Comune di Colle di Val d'Elsa è tenuto a redigere il bilancio consolidato, previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che prima di predisporre il bilancio consolidato gli enti capogruppo definiscono il perimetro di consolidamento mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP);
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

RICHIAMATI i precedenti atti:

- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 136 del 28.12.2016 con la quale è stato inizialmente individuato il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2016;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 125 del 07.09.2018 con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2017;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 27.12.2018 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29.08.2019 con le quali sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2018;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n.192 del 22/10/2020 con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2019;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n.136. del 05/08/2021 con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2020;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 138 del 22/06/2022 e la deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 11/08/2022 Integrativa con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2021;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 143 del 13/07/2023 con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2022;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 141 del 16/07/2024 con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2023;
- ✓ deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 27/06/2025 con la quale sono stati aggiornati il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa e gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2024.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto M.E.F. dell'11.08.2017 al Principio contabile 4/4 applicato e per le motivazioni sotto esposte è necessario effettuare un'ulteriore ricognizione degli enti, aziende e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e dei soggetti compresi nel bilancio consolidato 2025;

PRESO ATTO di quanto disciplinato dall'art. 11-sexies del D.L. 135/2018, convertito dalla Legge 11.02.2019, n. 12, che contiene una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB, derivanti da processi di trasformazione di cui al D.P.C.M. 16.12.1990 ed al D.Lgs 207/2001, dall'ambito del gruppo di amministrazione pubblica in quanto la nomina degli amministratori di tali enti si configura *«come mera designazione, intesa espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico»*;

VISTA la risposta di ARCONET ad uno specifico quesito di ANCI che chiarisce che le ex Ipab per le quali gli enti locali dispongono solo il potere di nomina degli amministratori non rientrano nel gruppo di amministrazione pubblica e, conseguente, nel bilancio consolidato;

VISTO altresì il recente parere espresso dalla Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n. 86 del 21 maggio 2021, in merito alle disposizioni di cui all'art.11-ter del D.Lgs. 118/2011 e all'allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4, dovendo chiarire se una fondazione di diritto privato ex IPAB, debba essere inserita dal Comune nel gruppo "amministrazione pubblica" la Corte ricorda

che, ai sensi dell'art. 11 – sexies del D.L.135/2018 convertito dalla legge 12/2019 la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima;

VERIFICATO che il vigente statuto dall'A.S.P. "Elisabetta e Sara Bottai-Lekie", ex IPAB, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 15.09.2005, a seguito del processo di trasformazione ai sensi del D.Lgs 04.05.2001, n. 207 e della Legge Regionale Toscana 03.08.2004, n.43, prevede a carico del Sindaco pro-tempore del Comune di Colle di Val d'Elsa soltanto la nomina degli amministratori e non l'obbligo di ripianare eventuali disavanzi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, continuare a non considerare nel gruppo di amministrazione pubblica l'A.S.P. "Elisabetta e Sara Bottai-Lekie" tenuto conto anche che non c'è un'influenza dominante del Comune e l'assenza di contratti di servizio;

ACCERTATO che gli enti, le aziende e le società partecipate dall'Ente e che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa, in applicazione del principio contabile 4/4, sono:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100,00%
CONSORZIO TERRECABATE	5,70%
INTESA SPA	7,21%
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA	12,57%
SIENA CASA SPA	6%
TERRE DI SIENA LAB S.R. L	2,14%
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTAVALDELSA	23,15%
CONSORZIO GORE	0,09%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	1,89%
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	0,98%
CONSORZIO STRADALE VALLEBUONA	50%
CONSORZIO STRADALE RIGOLA	50%
CONSORZIO STRADALE S. ANDREA	50%
CONSORZIO STRADALE BORGATELLO	50%

DATO ATTO che in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., i sotto specificati enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dal Comune di Colle di Val d'Elsa rientrano nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate dalla seguente tabella:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	MOTIVAZIONE
Azienda Speciale Multiservizi – A.S.M.	Ente strumentale controllato – controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e titolare di affidamenti diretti
Società della Salute Altavaldelsa	Ente strumentale partecipato costituito tra i Comuni della zona socio - sanitaria Altavaldelsa e l'Azienda USL 7 di Siena ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione di quanto previsto dall'art.71 bis Legge R.T. n. 40/05 e s.m.i. con Deliberazione consiliare n. 131 del 20.12.2022 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e la Società della Salute Altavaldelsa, per la gestione diretta delle attività socio sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa F.T.S.A.	Ente strumentale partecipato in regime di house providing affidataria da parte della Società della Salute Altavaldelsa nello svolgimento dei servizi sociali. La società della Salute Altavaldelsa ha deliberato, di avvalersi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo “ambito di gestione diretta delle funzioni C e D” testualmente recita “le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta

	tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali. Fondazione a totale partecipazione pubblica, influenza notevole per il possesso della quota del 12,57%
Siena Casa Spa	Società partecipata - Società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione – quota di minoranza del 6,00%
Consorzio Terre Cablate	Ente a totale partecipazione pubblica, soggetto a controllo analogo congiunto coordinato dalla provincia di Siena e titolare di affidamenti diretti (servizio centralino VOIP, connettività in fibra ottica e punti wireless gratuiti)
Terre si Siena Lab s.r.l	Ente a totale partecipazione pubblica, soggetto a controllo analogo e titolare di affidamenti diretti (Servizio europeo area vasta)

ACCERTATO, di conseguenza, che non rientrano nel perimetro di consolidamento, i seguenti enti organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dal Comune di Colle di Val d'Elsa, per le ragioni evidenziate nella seguente tabella:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	MOTIVAZIONE
Intesa Spa	Società a totale partecipazione pubblica non più titolare di affidamenti diretti, non c'è influenza notevole l'affidamento diretto del servizio energia della piscina comunale si è concluso il 31/12/2019 la risoluzione è stata approvata con Delibera di Giunta n. 92 del 21/05/2019.
Consorzio Gore	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)
Autorità Idrica Toscana	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)
ATO Rifiuti Toscana Sud	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)
Consorzio stradale Vallebuona	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)
Consorzio stradale Rigola	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)
Consorzio stradale S. Andrea	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)
Consorzio stradale Borgatello	Ente strumentale (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 28/12/2011 – ente in contabilità finanziaria e non dotato di contabilità economica patrimoniale analoga a quella prevista per gli enti locali – (DPCM 28.12.2011 all. 4 punto 3.1. lettera c)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del rendiconto della gestione 2025 del Comune di Colle di Val d'Elsa;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 Economico Finanziario e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che gli enti, le aziende e le società attualmente partecipate dal Comune di Colle di Val d'Elsa sono:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SONO A CAPO DI UN GRUPPO DI A.P. O IMPRESE
A.S.P. BOTTAI LEKIE	0	NO
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	1,89%	NO
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	0,98%	NO
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A	2,00%	SI
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100,00%	NO
CONSORZIO TERRECABATE	5,70%	SI
SOCIETA' CONSORTILE IL CRISTALLO SRL	10,35%	NO
CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE	17,24%	NO
INTESA SPA	7,21%	SI
MICROCREDITO PER LA SOLIDARIETA' SPA	0,99%	NO
SIENA AMBIENTE SPA	4,78%	SI
TRA.IN SPA	2,55%	SI
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA	12,57%	NO
SIENA CASA SPA	6%	NO
TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	2,14%	NO
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTAVALDELSA	23,15%	NO
CONSORZIO GORE	0,09%	NO
CONSORZIO STRADALE VALLEBUONA	50%	NO
CONSORZIO STRADALE RIGOLA	50%	NO
CONSORZIO STRADALE S. ANDREA	50%	NO
CONSORZIO STRADALE BORGATELLO	50%	NO

2. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Comune di Colle di Val d'Elsa", oltre al Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100,00%
CONSORZIO TERRECABATE	5,70%
INTESA SPA	7,21%
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA	12,57%
SIENA CASA SPA	6%
TERRE DI SIENA LAB S.R. L	2,14%
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTAVALDELSA	23,15%
CONSORZIO GORE	0,09%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	1,89%
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	0,98%
CONSORZIO STRADALE VALLEBUONA	50%
CONSORZIO STRADALE RIGOLA	50%
CONSORZIO STRADALE S. ANDREA	50%
CONSORZIO STRADALE BORGATELLO	50%

3. di approvare il seguente elenco degli enti, aziende e società del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Colle di Val d'Elsa da comprendere nel perimetro di consolidamento e quindi nel bilancio consolidato 2025, per le motivazioni sotto indicate:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	MOTIVAZIONE
Azienda Speciale	Ente strumentale controllato – controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di

Multiservizi A.S.M.	–	Amministrazione e titolare di affidamenti diretti
Società della Salute Altavaldelsa		Ente strumentale partecipato costituito tra i Comuni della zona socio- sanitaria Altavaldelsa e l'Azienda USL 7 di Siena ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione di quanto previsto dall'art.71 bis Legge R.T. n. 40/05 e s.m.i. con Deliberazione consiliare n. 131 del 20.12.2022 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e la Società della Salute Altavaldelsa, per la gestione diretta delle attività socio sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa F.T.S.A.		Ente strumentale partecipato in regime di house providing affidataria da parte della Società della Salute Altavaldelsa nello svolgimento dei servizi sociali. La società della Salute Altavaldelsa ha deliberato, di avvalersi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo "ambito di gestione diretta delle funzioni C e D" testualmente recita "le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali. Fondazione a totale partecipazione pubblica, influenza notevole per il possesso della quota del 12,57%
Siena Casa Spa		Società partecipata - Società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione – quota di minoranza del 6,00%
Consorzio Terre Cablate		Ente a totale partecipazione pubblica, soggetto a controllo analogo congiunto coordinato dalla provincia di Siena e titolare di affidamenti diretti (servizio centralino VOIP, connettività in fibra ottica e punti wireless gratuiti)
Terre si Siena Lab s.r.l		Ente a totale partecipazione pubblica, soggetto a controllo analogo e titolare di affidamenti diretti (Servizio europeo area vasta)

4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica ed all'Organo di revisione economico finanziaria di questo Comune;
5. di dare atto che, con riferimento a quanto previsto dagli articoli da 11-ter a 11-quinques del D.Lgs 118/2011, gli enti e società del "Gruppo Comune di Colle di Val d'Elsa" sono classificati nelle seguenti "tipologie", corrispondenti alle missioni di bilancio dell'ente locale: *Enti e società del Gruppo Comune di Colle di Val d'Elsa Tipologia (Missione)*:
 - ASM Azienda Speciale Multiservizi (in parte Istruzione e diritto allo studio, in parte tutele e valorizzazioni di beni ed attività culturali ed in parte Diritti sociali, politiche sociali e famiglie);
 - Società della Salute Altavaldelsa (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie)
 - F.T.S.A. - Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie);
 - Siena Casa Spa (Assetto del territorio ed edilizia abitativa);
 - Consorzio Terre Cablate (in parte servizi istituzionali, generali, di ordine pubblico, istruzione, diritto allo studio, valorizzazione beni ed attività culturali);
 - Terre di Siena Lab srl (Servizi istituzionali generali);
6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO